



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 296** **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 155/AA, 156/AA, 157/AA e 158/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 155/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 438 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. ROBERTO DE BIANCHI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO DE BIANCHI, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce "Allenatori", stagione sportiva 2014/15, per aver pattuito con la società S.D. Asti Calcio S.r.l. (ora Asti Calcio F.C. S.r.l.), un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ROBERTO DE BIANCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di squalifica nei confronti del Sig. ROBERTO DE BIANCHI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 156/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 888 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. CRISTIANO GIUNTOLI e della società S.S.C. NAPOLI S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIANO GIUNTOLI, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista rilasciata ai microfoni "RAI" e riportata dai quotidiani sportivi nazionali, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del Sig. Valeri Paolo, arbitro della gara Juventus - Napoli disputata in data 28/02/2017, nonché dell'intera classe arbitrale;

S.S.C. NAPOLI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Direttore Sportivo, Sig. Giuntoli Cristiano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CRISTIANO GIUNTOLI e dal Cav. Aurelio De Laurentiis nell'interesse della società S.S.C. NAPOLI S.P.A, in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) di ammenda nei confronti del Sig. CRISTIANO GIUNTOLI e di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.P.A;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 157/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 484 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. SALVATORE CALANNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE CALANNI, all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Rocca di Caprileone, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 30, comma 2 dello Statuto federale, per aver in data 25 marzo 2016, citato in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Tortorici, la F.I.G.C.-L.N.D.-Settore Giovanile e Scolastico, nonché la società U.S.D. Rocca di Caprileone, senza richiedere la preventiva autorizzazione alla stessa F.I.G.C., eludendo in tal modo il c.d. vincolo di giustizia federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CARMELO CALANNI, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore SALVATORE CALANNI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. SALVATORE CALANNI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 158/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 599 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Stefano RISALITI e della società U.S. SESTRI LEVANTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano RISALITI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. SESTRI LEVANTE, in violazione dell'art. 10 comma 3 *bis*, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A2) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la copia del verbale dell'assemblea delle cariche sociali e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

U.S. SESTRI LEVANTE, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano RISALITI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell'interesse della società U.S. SESTRI LEVANTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano RISALITI e di Euro 665,00 di ammenda per la società U.S. SESTRI LEVANTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio